REPUBBLICA ITALIANA **151/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **61508** del registro di segreteria, proposto da

MINISTERO DELLA DIFESA -Direzione Generale per il personale civile – IV Reparto – 10^ Divisione, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dalla 10^ Divisione, in persona del Dirigente capo Dott. Felice Dante, (pec: persociv@postacert.difesa.it.), in virtù di mandato in calce all'atto di appello

appellante principale

e

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O, pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it); Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K, posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B67D883T, posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it); Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U, posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) ed Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B; posta elettronica certificata: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, in virtù di mandato in calce all'atto di impugnazione

appellato e appellante incidentale

contro

OMISSIS (c.f. *OMISSIS*), nato ad *Omissis* il *omissis* ed ivi residente in fraz. *Omissis*, alla via *Omissis*, rappresentato e difeso dagli avvocati Cosimo Lovelli (c.f. LVLCSM68E05G942G, posta elettronica certificata: lovelli.cosimo@cert.ordineavvocatipotenza.it) e Daniele Oliviero (c.f. LVRDNL67P23G942H) ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, in Potenza, alla via del Gallitello n. 116B, in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione

appellato

avverso

la sentenza n. 21/2024 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, depositata in data 20 febbraio 2024;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 18 settembre 2025, con l'assistenza del segretario di udienza Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Stefania Petrucci, il dott. Diego Pietraforte, per il Ministero della Difesa, appellante principale, l'avv. Lidia Carcavallo per l'Inps, appellante incidentale e l'avv. Massimo Silvestri, in sostituzione dell'avv. Cosimo Lovelli, per *Omissis,* parte appellata.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 7 maggio 2024, il Ministero della Difesa ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della sentenza in epigrafe con la quale veniva accertato il diritto dell'appellato, operaio saldatore specializzato presso l'Arsenale Militare di La Spezia sino al 1° marzo 1994, alla rivalutazione dell'anzianità contributiva ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, mediante applicazione del coefficiente di 1,5 per i periodi di attività lavorativa svolta dal 14 maggio 1976 al 1° marzo 1994, con la conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico e condanna dell'Inps alla corresponsione sugli arretrati dovuti alla data del 1° giugno 2018, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del maggior importo differenziale.

Con unico ed articolato motivo di gravame, il Ministero della Difesa si duole per violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 8, della L. 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito dalla L. 4 agosto 1993, n. 271; dell'art. 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 e dell'art. 3, comma 132, della L. 24 dicembre 2003, n. 350.

Deduce, in particolare, il Dicastero appellante che la normativa appena richiamata, relativa ai benefici previdenziali riconosciuti ai soggetti che siano stati esposti all'amianto, sarebbe stata estesa, per effetto dell'art. 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, a decorrere dal 1° ottobre 2003, anche ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'Inail (tra cui i dipendenti pubblici), ma con una duplice limitazione: riduzione del coefficiente da 1,5 a 1,25 ed applicazione di tale coefficiente solo ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto a pensione.

Secondo il Ministero, inoltre, gli articoli 1 e 1 *bis* del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito dalla L. 4 agosto 1993, n. 271 attribuirebbero la maggiorazione del servizio ai fini delle prestazioni pensionistiche ai "lavoratori" che siano stati esposti all'amianto per oltre un decennio ovvero a soggetti ancora in attività di servizio, come confermerebbe anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 434/2002 che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, ha affermato il carattere previdenziale e non risarcitorio del beneficio in questione, in quanto finalizzato ad incentivare l'esodo dal mondo del lavoro dei soggetti interessati. A tale interpretazione avrebbero, poi, aderito le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la pronuncia n. 207/1999.

In merito all'eventuale prescrizione del diritto ai benefici, il Ministero appellante eccepisce che "*per pacifica giurisprudenza di legittimità, il diritto al beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 è in astratto assoggettato a prescrizione*" e che il momento dal quale il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere "*è quello della maturata consapevolezza della avvenuta esposizione ad amianto*" che può essere desunta dall'avvenuta presentazione della domanda di accertamento trasmessa all'Inail, mentre eventuali atti interruttivi della prescrizione devono essere diretti all'ente debitore della prestazione pensionistica, risultando irrilevanti le interlocuzioni con l'Inail, in quanto soggetto non tenuto ad effettuare la rivalutazione contributiva.

Sulla base di tali argomentazioni, il Ministero della Difesa reputa decorso il termine di prescrizione decennale del diritto alla rivalutazione contributiva in quanto la domanda proposta dall'appellato, come unico atto interruttivo della prescrizione, risalirebbe al giugno 2023.

Aggiunge, ancora, il Ministero che l'art. 47 del decreto-legge n.

269/2003 richiede un'esposizione qualificata all'amianto che, nella fattispecie in esame, non risulterebbe comprovata.

Secondo il Dicastero, dal su richiamato art. 47 del decreto-legge n. 269/2003 e dall'art. 2 del Decreto interministeriale del 27 ottobre 2004 emergerebbe, invece, la possibilità di riconoscere al predetto personale, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, soltanto il coefficiente dell'1,25 (maggiorazione di ¼), non potendo la norma di estensione del beneficio alla categoria dei dipendenti pubblici, in precedenza esclusa, che disporre per il futuro.

In conclusione, il Ministero della Difesa chiede, in via preliminare, di annullare la sentenza impugnata per inammissibilità della domanda in quanto successiva al collocamento a riposo intervenuto nel 1994; in subordine e, nel merito, chiede di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'art. 13, comma 8, della Legge n. 257/1992, che prevede, per il relativo periodo di esposizione all'amianto, la moltiplicazione per il coefficiente 1,5 ed, in ulteriore subordine, chiede di riconoscere, in relazione ai medesimi periodi lavorativi svolti con qualificata esposizione all'amianto, la moltiplicazione per il coefficiente 1,25 ai sensi dell'art. 47 della L. 24 novembre 2003, n. 326, con vittoria di spese e competenze di lite.

Avverso la medesima sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana n. 21/2024, proponeva appello anche l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che, dopo aver rilevato la

fondatezza del gravame del Ministero della Difesa sotto tutti i profili illustrati, si duole per omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine all'individuazione del termine finale dell'esposizione qualificata ad amianto che il Giudice di primo grado avrebbe indicato nel 1° marzo 1994, anziché nel 31 dicembre 1992, attestato nel parere tecnico Inail del 2014 richiamato in sentenza, non risultando chiarite le ragioni per cui tale esposizione all'amianto si sarebbe protratta.

Pertanto, l'Inps, nel concludere per l'accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, reputa che, qualora dovesse essere respinto l'appello principale sul punto, il periodo di esposizione qualificata e, quindi, suscettibile di rivalutazione contributiva, dovrà essere, comunque, limitato a quello compreso fra il 14 maggio 1976 ed il 31 dicembre 1992.

Con ordinanza n. 17/2024, depositata in data 15 luglio 2024, questa Sezione ha rigettato l'istanza di sospensione della sentenza appellata proposta dal Ministero della Difesa per assenza dell'indefettibile requisito del *periculum.*

Con memoria depositata in data 5 giugno 2024, si è costituito l'appellato Omissis eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 193 c.g.c., dei motivi di gravame sollevati dal Ministero della Difesa non costituitosi nel giudizio di primo grado.

Ancora, preliminarmente, l'appellato eccepisce la nullità o, in subordine, l'inesistenza della notifica dell'atto di appello, notificato a

mezzo posta, mentre l'art. 137 c.p.c. imporrebbe di effettuare la notifica a mezzo posta elettronica certificata in tutti i casi in cui il destinatario è obbligato ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata o ha eletto domicilio digitale.

Un ulteriore profilo di inammissibilità è, poi, ravvisato relativamente al profilo di gravame concernente la prova dell'esposizione ad amianto che non atterrebbe a questioni di diritto.

Nel merito, la parte appellata, dopo aver richiamato, in ordine alla esposizione qualificata ad amianto presso l'Arsenale militare marittimo di La Spezia, il parere Inail del 2014 depositato in primo grado, rileva che, secondo la giurisprudenza, il *dies a quo* del termine prescrizionale decorrerebbe dalla data di trasmissione all'Inail della richiesta di certificazione, trattandosi di un beneficio di rivalutazione contributiva avente carattere autonomo rispetto all'ordinario trattamento pensionistico.

Ritiene, inoltre, l'appellato, alla luce della complessa cornice normativa in materia, di aver maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al più favorevole beneficio previdenziale di cui alla L n. 257/1992, con conseguente applicazione della disciplina previgente.

In conclusione, la parte appellata chiede il rigetto del gravame, con condanna del Ministero della Difesa alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Con memoria depositata in data 10 settembre 2025, l'appellato ha ribadito le medesime eccezioni ed argomentazioni.

All'udienza del 18 settembre 2025, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., dispone la riunione dei giudizi conseguenti all'appello principale ed all'appello incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Sempre, in via preliminare, il Collegio rileva l'ammissibilità dell'atto di appello principale e dell'atto di appello incidentale, alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui *"nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni"*. Nell'atto introduttivo del giudizio, le parti appellanti hanno messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a loro dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, gli atti di appello principale ed incidentale risultano ammissibili.

Ancora, preliminarmente, il Collegio reputa infondate le eccezioni sollevate dall'appellato relativamente all'asserita violazione dell'art. 193 c.g.c. e dell'art. 137 c.p.c. considerato che, alla parte rimasta

contumace in primo grado, non è preclusa la facoltà di interporre gravame non risultando, peraltro, introdotte nuove domande, ma contestazioni ed eccezioni avverso la sentenza impugnata.

Il Collegio non ravvisa, inoltre, la violazione dell'art. 137 c.p.c. considerato che la costituzione in giudizio dell'appellato ha sanato eventuali vizi di nullità del procedimento di notifica avviato dal Ministero della Difesa, dovendosi rammentare che, secondo il disposto dell'art. 44, comma 3, c.g.c., la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Né l'avvenuta notificazione a mezzo posta e non mediante posta elettronica certificata può profilare un'ipotesi di inesistenza della notifica da circoscriversi, invece, alle sole ipotesi di assoluta mancata consegna dell'atto, quando l'atto sia stato consegnato a persona o in luogo che non hanno nessuna relazione con il suo effettivo destinatario, ovvero quando il procedimento di notificazione è stato posto in essere da soggetto a cui l'ordinamento non riconosce alcuna legittimazione (II App., sent n. 184/2021).

Proseguendo secondo l'ordine logico-giuridico delle questioni sottoposte all'esame del Collegio, occorre scrutinare l'eccezione di inammissibilità della domanda di riconoscimento dei benefici per esposizione ad amianto sollevata dal Ministero della Difesa sulla base dell'argomentazione che sarebbe stata presentata solo nel giugno 2023, ovvero in epoca ben successiva al collocamento a riposo intervenuto nel 1994.

Al riguardo, il Collegio reputa opportuno procedere all'esame dell'articolato quadro normativo in materia e di cui il Dicastero, appellante principale, lamenta la violazione.

Osserva il Collegio che l'art. 13, comma 8, della L. 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 prevede che: "*per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25*".

Tale disposizione che, nella previgente versione, prevedeva il coefficiente di 1,5, risulta emanata nel solco della disciplina comunitaria dettata in tema di necessità di protezione contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto sul luogo di lavoro (direttiva del Consiglio europeo n. 477 del 1983, modificata dalla direttiva n. 382 del 1991) ed avente *la "finalità di offrire, ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno 10 anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene"* (Corte costituzionale, sent. n. 5/2000 e n. 127/2002).

Il Ministero appellante ritiene, in particolare, che il beneficio della rivalutazione del periodo lavorativo svolto con esposizione all'amianto, previsto dal su richiamato art. 13, comma 8, della L. n.

257/1992, sarebbe stato esteso, dall'art. 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, anche ai dipendenti pubblici dal 1° ottobre 2003 e spetterebbe soltanto a soggetti *"necessariamente in attività di servizio che producano istanza di riconoscimento ai fini delle prestazioni pensionistiche, pertanto, ancora non usufruite"*.

Ritiene, tuttavia, il Collegio che la possibilità di avvalersi dei benefici previsti dalla norma dettata dall'art. 13, comma 8, della L. n. 257/1992 non possa essere limitata solo ai soggetti in attività di servizio riportando il dato letterale della norma esclusivamente il riferimento *"ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche"* e dovendosi tener conto che la rivalutazione contributiva in questione costituisce un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione che sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e si configura come una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità ed autonomia, essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali sorge, in base ai criteri ordinari, il diritto al trattamento pensionistico (III App., sent. n. 146/2019).

Ed infatti, la giurisprudenza della Corte di cassazione e contabile di appello ha avuto modo di precisare che il beneficio della rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, *"è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall'avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la*

determinazione della pensione medesima" (Cass. civ. Sez. Lavoro, sent. n. 2351/2015, I App., sent. n. 404/2023 e n. 15/2021, II App., sent. n. 136/2024 e n. 22/2023).

Occorre, inoltre, rilevare che, ai sensi dell'art. 47, comma 6 *bis*, del su richiamato decreto-legge n. 269/2003, *"sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato"* il diritto al trattamento pensionistico, come nel caso dell'appellato in pensione dal marzo 1994.

ll beneficio della rivalutazione contributiva *"va sicuramente ritenuto esteso anche ai lavoratori non iscritti all'INAIL. Il citato art. 47 del d.l. n. 269/2003, infatti, prevede l'attribuzione dei benefici ai "lavoratori" in generale, senza che rilevi l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL"* (II App., sent. n. 730/2016).

Ritiene, dunque, il Collegio che l'applicazione dell'art. 13, comma 8, della predetta L. n. 257/1992 anche alla fattispecie in questione comporta l'applicazione del coefficiente pari all'1,5 per il periodo di esposizione all'amianto posto che: *"una volta riconosciute, infatti, l'avvenuta maturazione del diritto prima del 2 ottobre 2003 nonché la sussistenza del beneficio di legge anche a coloro non coperti dall'assicurazione obbligatoria INAIL, non può che dedursi la piena applicazione, anche a tali soggetti, della rivalutazione del coefficiente prevista dall'art. 13, l. 257/1992"*, con conseguente applicazione del coefficiente pari all'1,5 per il periodo di esposizione all'amianto (I App., sent. n.

367/2023).

La giurisprudenza contabile di appello ha, inoltre, osservato che la salvezza della previgente disciplina normativa - che non prevedeva alcun termine di decadenza - riguarda, esclusivamente, coloro che alla data del 2 ottobre 2003 hanno maturato il diritto a pensione, sia pure per effetto della rivalutazione contributiva prevista dall'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 (Sez. App. Regione Siciliana, sent. n. 61/2022).

Il Collegio non ravvisa, pertanto, profili di inammissibilità della domanda dell'appellato volta al riconoscimento del predetto beneficio.

Relativamente, poi, alle doglianze sollevate dal Ministero appellante in tema di prescrizione del diritto, il Collegio ha già avuto modo di chiarire che, secondo la consolidata giurisprudenza contabile di appello: a) sussiste l'onere degli interessati di proporre all'istituto gestore dell'assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all'amianto; b) non è validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione; c) il procedimento amministrativo e l'azione in giudizio diretti al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto hanno carattere sostanzialmente costitutivo; d) l'esposizione all'amianto e la sua durata sono "*fatti*", la cui esistenza è conosciuta soltanto dall'interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell'Ente previdenziale onerato dell'applicazione del

moltiplicatore contributivo, attraverso un'apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione; e) stante la veduta differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione (nonché ai singoli ratei), la prescrizione (decennale) del diritto alla rivalutazione è definitiva e non incide solo sui singoli ratei di maggiorazione; f) l'atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione non può che essere la domanda rivolta all'Inps, a tal fine non essendo sufficiente la domanda di accertamento di esposizione ad amianto rivolta all'Inail, il cui esito positivo costituisce solo uno dei presupposti necessari per il riconoscimento dei benefici e che non può ritenersi sostitutiva della espressa richiesta degli stessi all'Istituto previdenziale, unico competente alla erogazione, trattandosi di soggetti giuridici diversi, con competenze differenti e di domande aventi contenuti non sovrapponibili (I App., sent. n. 45/2020 e n. 203/2024).

Dalla documentazione agli atti del giudizio emerge che la domanda di riconoscimento dei benefici contributivi in questione risulta sottoscritta dall'appellato in data 27 maggio 2023, trasmessa, mediante raccomandata, al Ministero della Difesa, all'Inps, sede di La Spezia ed all'Inail, sede di La Spezia e consegnata ai predetti enti nel giugno 2023.

Ai fini dell'individuazione del *dies a quo* del termine decennale di prescrizione, il Collegio condivide le conclusioni a cui è giunto il Giudice di *prime cure* che, con ragionamento immune da vizi, ha

affermato che la consapevolezza dell'appellato di essere stato esposto all'amianto, non può che ricondursi alla data dell'aprile 2014 indicata nelle predette raccomandate e coincidente con la pubblicazione del rapporto Inail sugli Arsenali marittimi in Italia e che includeva anche quello di La Spezia.

Emerge, peraltro, dall'elencazione delle mansioni del personale civile soggetto ad esposizione ad amianto, riportate nella predetta relazione Inail, l'indicazione della qualifica di "*saldatore specializzato*" ricoperta dall'odierno appellato, nonché l'espressa indicazione dell'Arsenale militare marittimo di La Spezia tra i reparti sede di lavorazioni pericolose, così risultando comprovata anche la l'esposizione qualificata ed ultradecennale all'amianto, come, peraltro, adeguatamente motivato dalla sentenza gravata.

Reputa, quindi, il Collegio, secondo quanto già statuito per analoga fattispecie, che è proprio da tale data che debba calcolarsi il *dies a quo* ai fini del decorso dei termini prescrizionali, non risultando comprovata alcuna differente data di decorrenza (I App., sent. n. 404/2023).

Ne consegue che la predetta domanda di riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione ad amianto, pervenuta alle parti appellanti nel giugno 2023, costituisce atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, con conseguente conferma del rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero della Difesa.

Rileva, inoltre, il Collegio che l'Inps, appellante in via incidentale,

si duole, con unico motivo di gravame, che la sentenza impugnata, con omessa e contraddittoria motivazione, avrebbe individuato, quale data di cessazione del rischio morbigeno, il 1° marzo 1994 e non, come attestato nella citata relazione Inail, il 31 dicembre 1992.

Il Collegio non reputa, tuttavia, sussistente il vizio di omessa e contraddittoria motivazione dovendosi rammentare che tale vizio vertente su questioni di fatto, quali il termine finale di esposizione ad amianto, per assumere rilevanza in sede di gravame avrebbe dovuto tradursi nella radicale assenza della motivazione, ovvero estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la *ratio decidendi*, mentre dall'esame della pronuncia di primo grado emerge chiaramente, ai fini della prova dell'esposizione qualificata all'amianto "*per un arco di tempo più che decennale*", l'attenzione posta dal Giudice territoriale all'intera attività di servizio prestata dall'appellato presso l'Arsenale militare di La Spezia, tant'è che viene appositamente richiamato il *curriculum* lavorativo elaborato dal Ministero della Difesa e dal quale emergeva che aveva ricoperto la qualifica di saldatore specializzato dal 14 maggio 1976 al 1° marzo 1994.

Parimenti condivisibile appare al Collegio il ragionamento con il quale il Giudice territoriale ha provveduto alla quantificazione della riliquidazione riconosciuta all'appellato tenendo conto della richiesta dell'Inps volta a detrarre i periodi per i quali risultavano riconosciuti i benefici per lavori insalubri, pari a 3239 giorni, secondo quanto emergente dallo stato di servizio, incrementando, per tali periodi, il

coefficiente moltiplicatore del servizio prestato, da 1,25 a 1,5, con riconoscimento, per l'appellato, solo dell'importo differenziale.

Conclusivamente, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione, o, comunque, inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, rigetta l'atto di gravame proposto dal Ministero della Difesa, rigetta l'atto di appello incidentale proposto dall'Inps, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'appellato, come in dispositivo.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, previa riunione, del giudizio di appello iscritto al n. **61508** del ruolo generale, promosso, in via principale, da **MINISTERO DELLA DIFESA** e del giudizio di appello, in via incidentale, promosso da **INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,** rigetta entrambi gli atti di gravame, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

Spese liquidate, a favore dell'appellato, in euro 1.000,00 a carico del Ministero della Difesa ed in euro 1.000,00 a carico dell'Inps da

distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

F.to Stefania Petrucci — F.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 20/10/2025

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario preposto

F.to Maria Vittoria Zotta